

RCD: Direttiva sulle imbarcazioni da diporto (Direttiva 2013/53/UE), spiegato

La direttiva sulle imbarcazioni da diporto fissa requisiti di progettazione, costruzione, emissioni e valutazione della conformità e la marcatura CE per imbarcazioni da 2,5 m a 24 m, moto d'acqua, motori e componenti, con obblighi per fabbricanti, importatori, distributori e importatori privati. Si applica dal 18 gennaio 2016, sostituisce la direttiva 94/25/CE e non è mai stata modificata.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2013/53/UE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	17 gennaio 2014	Si applica dal	18 gennaio 2016
Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva; l'articolo 43 cita ancora l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggersi come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, il cui allegato I elenca la direttiva come punto 46 e il cui articolo 4 richiede un operatore economico stabilito nell'Unione per ogni imbarcazione, motore e componente immessi sul mercato.	CELEX	32013L0053

Date principali

16 giugno 1994	Adozione della direttiva 94/25/CE sulle imbarcazioni da diporto, che contemplava le imbarcazioni di lunghezza dello scafo da 2,5 m a 24 m; la direttiva 2003/44/CE del 16 giugno 2003 l'ha poi estesa alle moto d'acqua e ha aggiunto limiti di emissioni di scarico e di rumore per i motori di propulsione ad accensione spontanea e ad accensione comandata	recitals 1 and 2
20 novembre 2013	La direttiva 2013/53/UE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come sostituzione, nel nuovo quadro legislativo, della direttiva 94/25/CE, con limiti di scarico più severi, obblighi armonizzati per gli importatori privati e un elenco chiarito di esclusioni	title and recitals 4, 6, 20 and 32
17 gennaio 2014	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 354 del 28 dicembre 2013; da tale data decorre il potere delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 47	Art. 48(2) and Art. 57
13 novembre 2015	La rettifica pubblicata nella GU L 297 corregge il testo inglese dell'articolo 47, lettera a), punto i), e dell'allegato I, parte B, punto 1.1, lettera b); le quattro rettifiche successive riguardano soltanto le versioni danese, svedese, olandese, greca e tedesca	C1 markers
1 gennaio 2016	In vigore il decreto danese n. 1689 del 15 dicembre 2015 sulle imbarcazioni da diporto e sulle moto d'acqua, che recepisce le parti della direttiva diverse dai limiti di emissione e designa la Søfartsstyrelsen come autorità di notifica	§ 27, stk. 5, § 39 and § 58
18 gennaio 2016	Gli Stati membri applicano le misure di recepimento e la direttiva 94/25/CE è abrogata; da tale data si applicano i limiti di emissione di scarico dell'allegato I, parte B, punto 2.2	Art. 54, Art. 56 and Annex I, Part B, point 2.2
18 gennaio 2017	Termine del periodo transitorio: i prodotti contemplati dalla direttiva 94/25/CE, conformi ad essa e immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data possono ancora essere messi a disposizione e in servizio	Art. 55(1)
24 gennaio 2017	Entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione sull'identificazione delle unità, il ventesimo	Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7 and Art. 10

giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 1 del 4 gennaio 2017; fissa i cinque elementi del numero di identificazione dell'unità e la procedura con cui un'autorità nazionale assegna a un fabbricante il suo codice unico

18 gennaio 2020	Termine della proroga transitoria supplementare per i motori di propulsione fuoribordo ad accensione comandata di potenza pari o inferiore a 15 kW che rispettano i limiti di scarico della fase I dell'allegato I, parte B, punto 2.1, e sono stati fabbricati da piccole e medie imprese	Art. 55(2) and Annex I, Part B, point 2.1
16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: sostituisce gli articoli sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall'articolo 43, elenca la direttiva come punto 46 del suo allegato I e, ai sensi dell'articolo 4, richiede un operatore economico stabilito nell'Unione per ogni imbarcazione, motore e componente immessi sul mercato	Art. 4(5), Art. 39, Art. 44 and Annex I point 46
16 luglio 2021	In vigore il decreto danese n. 1596 del 30 giugno 2021 sulla regolamentazione delle emissioni acustiche e atmosferiche delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua, che sostituisce il decreto n. 1100 del 31 ottobre 2019 e contiene i limiti di scarico e di rumore, le ore di durabilità e la marcatura dei motori	§ 1, § 6, § 11, § 17, § 25 and annexes 1, 2 and 5
12 ottobre 2022	La decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione elenca in un unico atto le norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva, pubblicata nella GU L 269 del 17 ottobre 2022	footnote 5
1 gennaio 2026	In vigore il decreto danese n. 1548 del 3 dicembre 2025, che abroga il decreto n. 1689 del 15 dicembre 2015: l'Erhvervsstyrelsen diventa l'autorità danese di vigilanza del mercato per le imbarcazioni da diporto, l'autorità di notifica per gli organismi notificati e l'autorità nazionale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1, la Søfartsstyrelsen mantiene la vigilanza in Groenlandia e l'articolo sulle sanzioni contempla ora anche l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020	§ 27, stk. 5 and stk. 8, § 39, § 43, stk. 2, § 56 and § 58

13 marzo 2026	La decisione di esecuzione (UE) 2026/550 della Commissione del 12 marzo 2026 aggiunge all'elenco delle norme armonizzate la norma EN ISO 8665-2:2024 sulle misurazioni e dichiarazioni di potenza per la propulsione marina elettrica e la norma EN ISO 15085:2024 sulla protezione contro la caduta in mare e sui mezzi di risalita a bordo, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione	Art. 1, Art. 2 and Annex
13 agosto 2027	Il riferimento alla norma EN ISO 15085:2003 come modificata nel 2009 e nel 2018 è ritirato dall'elenco delle norme armonizzate, per cui soltanto la norma EN ISO 15085:2024 conferisce da allora la presunzione di conformità per la protezione contro la caduta in mare e i mezzi di risalita a bordo	Art. 2 and Annex, point (1)

Fabbricante (cantiere navale, costruttore di motori o titolare di marchio)

- Progetti e fabbrichi imbarcazioni, motori e componenti in conformità ai requisiti essenziali applicabili dell'allegato I: per le imbarcazioni la categoria di progettazione stabilita dalla forza del vento e dall'altezza significativa dell'onda, l'identificazione dell'unità, la targhetta del costruttore, la protezione contro la caduta in mare e i mezzi di risalita a bordo, la visibilità dalla postazione di governo principale, il manuale del proprietario, la struttura, la stabilità e il bordo libero, la galleggiabilità e il galleggiamento, le aperture, l'allagamento, il carico massimo raccomandato dal fabbricante, la stivazione della zattera di salvataggio per le categorie A e B e per le categorie C e D con lunghezza superiore a 6 m, la via di fuga, l'ancoraggio, le caratteristiche di manovra e le norme di installazione per motori, carburante, impianti elettrici, sterzo, gas, protezione antincendio, luci di navigazione e prevenzione degli scarichi.

Art. 4(1), Art. 7(1) and Annex I, Part A, points 1 to 5

- Progetti e costruisca i motori di propulsione in modo che le emissioni di scarico restino entro i limiti dell'allegato I, parte B, contrassegni ogni motore con il Suo nome e indirizzo di contatto, il tipo e la famiglia di motori, un numero di serie unico e la marcatura CE in modo che duri per la normale vita del motore, e fornisca istruzioni di installazione e manutenzione che mantengano il motore entro i limiti per tutta la sua normale vita di 480 ore o 10 anni per i motori ad accensione spontanea, 480 ore o 10 anni, 150 ore o 3 anni o 50 ore o 1 anno per i motori entro bordo e entrofuoribordo ad accensione comandata in base alla categoria di potenza, 350 ore o 5 anni per i motori delle moto d'acqua e 350 ore o 10 anni per i motori fuoribordo. Annex I, Part B, points 1, 2 and 3; § 6 and § 11, stk. 3
- Progetti e costruisca i motori di propulsione in modo che le emissioni di scarico restino entro i limiti dell'allegato I, parte B, per la normale vita del motore stabilita per il tipo di motore (480 ore o 10 anni per i motori ad accensione spontanea, 350 ore o 10 anni per i motori fuoribordo e così via).

Annex I, Part B, points 2 and 3

- Contrassegni ogni motore di propulsione, in modo che duri per la sua normale vita, con il Suo nome e indirizzo di contatto, il tipo e la famiglia di motori e un numero di serie unico. Annex I, Part B, point 1
- Fornisca istruzioni di installazione e manutenzione che mantengano il motore entro i limiti di emissione di scarico per tutta la sua normale vita. Annex I, Part B, point 3; § 6 and § 11, stk. 3
- Mantenga le imbarcazioni da diporto con motori entro bordo o entrofuoribordo senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrofuoribordo con scarico integrato entro i limiti di rumore dell'allegato I, parte C, di 67, 72 e 75 dB di livello massimo di pressione sonora in base alla potenza nominale di un singolo motore, con una tolleranza di 3 dB per le unità a due o più motori, oppure utilizzi l'alternativa per le configurazioni entro bordo e entrofuoribordo senza scarico integrato con un numero di Froude pari o inferiore a 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari o inferiore a 40.

Annex I, Part C, points 1.1 to 1.3; § 12 and annex 5

- Rediga la documentazione tecnica conformemente all'articolo 25 e all'allegato IX in modo che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità siano chiaramente comprensibili, ed esegua o faccia eseguire la procedura di valutazione della conformità che gli articoli da 19 a 22 e l'articolo 24 consentono per il prodotto, la sua lunghezza dello scafo e la sua categoria di progettazione. Art. 7(2), Art. 19 to Art. 22, Art. 24 and Art. 25
- Rediga la documentazione tecnica conformemente all'articolo 25 e all'allegato IX in modo che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità del prodotto siano chiaramente comprensibili. Art. 7(2) and Art. 25
- Esegua o faccia eseguire la procedura di valutazione della conformità che gli articoli da 19 a 22 e l'articolo 24 consentono per il prodotto, la sua lunghezza dello scafo e la sua categoria di progettazione.

Art. 7(2), Art. 19 to Art. 22 and Art. 24

- Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato IV con gli elementi dei moduli utilizzati e dell'allegato V, la tenga costantemente aggiornata, la traduca nelle lingue richieste dallo Stato membro e la faccia accompagnare ogni unità, ogni componente immesso separatamente sul mercato e ogni motore di propulsione; per un'imbarcazione parzialmente completata fornisca invece la dichiarazione dell'allegato III. Art. 15 and Annexes III and IV
- Apponga la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile prima che il prodotto sia immesso sul mercato o messo in servizio, sulla targhetta del costruttore di un'unità montata separatamente dal numero di identificazione dell'unità, sul motore stesso per un motore di propulsione e sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento per un componente troppo piccolo per recarla, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato quando questo partecipa al controllo della produzione o alla valutazione post-costruzione. Art. 16, Art. 17 and Art. 18
- Contrassegni ogni imbarcazione con il numero di identificazione dell'unità composto dal codice del Suo paese, dal codice unico del fabbricante che l'autorità nazionale Le ha assegnato, da un numero di serie unico, dal mese e dall'anno di produzione e dall'anno del modello, chiedendo tale codice unico all'autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito oppure, se è stabilito fuori dall'Unione, all'autorità di un solo Stato membro, prima di immettere un'imbarcazione sul mercato dell'Unione.
Annex I, Part A, point 2.1; Art. 3, Art. 4, Art. 6 and Art. 7
- Contrassegni ogni imbarcazione con il numero di identificazione dell'unità: codice del paese, il Suo codice unico del fabbricante, un numero di serie unico, il mese e l'anno di produzione e l'anno del modello. Annex I, Part A, point 2.1
- Chieda un solo codice unico del fabbricante all'autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito oppure, se è stabilito fuori dall'Unione, all'autorità di un solo Stato membro, prima di immettere un'imbarcazione sul mercato dell'Unione. Art. 3, Art. 4, Art. 6 and Art. 7
- Conservi la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, mantenga la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme armonizzate di riferimento, esegua prove a campione quando i rischi lo giustificano, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e informi i distributori, riporti un numero di tipo, di lotto o di serie e il Suo nome e indirizzo di contatto, fornisca il manuale del proprietario nella lingua stabilita dallo Stato membro, adotti azioni correttive, informi le autorità quando un prodotto presenta un rischio e individui i Suoi fornitori e clienti per 10 anni.
Art. 7(3) to Art. 7(9) and Art. 13(1)
- Conservi la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. Art. 7(3)
- Predisponga procedure affinché la produzione in serie resti conforme, tenendo conto delle modifiche della progettazione del prodotto e delle norme armonizzate di riferimento. Art. 7(4)
- Quando i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione i prodotti messi a disposizione, indagli, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori.
Art. 7(4)
- Contrassegni il prodotto con un numero di tipo, di lotto o di serie e con il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e l'indirizzo di contatto.
Art. 7(5) and Art. 7(6)
- Fornisca il manuale del proprietario e le informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro interessato. Art. 7(7)
- Se un prodotto da Lei immesso sul mercato non è conforme, adotti misure correttive, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità nazionali competenti. Art. 7(8)

- Sia in grado di individuare alle autorità di vigilanza del mercato gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito, per 10 anni. Art. 13(1)

Rappresentante autorizzato

- Agisca in base a un mandato scritto che Le consenta almeno di tenere una copia della dichiarazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato. Art. 8(3)(a)
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornisca tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di un prodotto e collabori con le autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del Suo mandato. Art. 8(3)(b) and (c)
- Non assuma l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità ai requisiti essenziali né la redazione della documentazione tecnica; nessuno dei due può far parte del mandato. Art. 8(2)
- Se il fabbricante è al di fuori dell'Unione e non esiste un importatore, Lei può essere l'operatore economico stabilito nell'Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni imbarcazione, motore e componente immessi sul mercato, verificando la dichiarazione e la documentazione, informando le autorità di vigilanza del mercato dei rischi e collaborando alle azioni correttive, con il Suo nome e i Suoi recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. Art. 4(1) to Art. 4(5) and Annex I point 46
- Se il fabbricante è al di fuori dell'Unione e non esiste un importatore, Lei può essere l'operatore economico stabilito nell'Unione che il regolamento (UE) 2019/1020 richiede per ogni imbarcazione, motore e componente immessi sul mercato. Art. 4(1), Art. 4(2) and Annex I point 46
- In qualità di tale operatore economico, verifichi che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica siano state redatte e tenga la dichiarazione a disposizione delle autorità. Art. 4(3)(a)
- In qualità di tale operatore economico, fornisca informazioni su richiesta motivata, informi le autorità di vigilanza del mercato dei rischi e collabori alle azioni correttive. Art. 4(3)(b) to (d)
- In qualità di tale operatore economico, faccia indicare il Suo nome e i Suoi recapiti sul prodotto, sul suo imballaggio, sul collo o in un documento di accompagnamento. Art. 4(4)
- Se un organismo notificato glielo richiede, apponga per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE e sia in grado di individuare per 10 anni gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito. Art. 13(1) and Art. 18(3)
- Se un organismo notificato glielo richiede, apponga per conto del fabbricante il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE. Art. 18(3)
- Sia in grado di individuare gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito, per 10 anni. Art. 13(1)

Importatore

- Immetta sul mercato dell'Unione soltanto prodotti conformi e, prima di immettere un prodotto sul mercato, verifichi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, che il prodotto sia accompagnato dalla dichiarazione, dal manuale del proprietario e dai documenti richiesti dall'allegato I, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, e parte C, punto 2, e che il fabbricante abbia applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo. Art. 9(1) and Art. 9(2)
- Non immetta sul mercato un prodotto che ritiene non soddisfi i requisiti essenziali finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, ne informi il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. Art. 9(2), second subparagraph
- Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e l'indirizzo al quale può essere contattato sul prodotto oppure, per i componenti per i quali ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, e si assicuri che il prodotto sia accompagnato dal manuale del proprietario in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro. Art. 9(3) and Art. 9(4)
- Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e l'indirizzo al quale può essere contattato sul prodotto oppure, per i componenti per i quali ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento. Art. 9(3)
- Si assicuri che il prodotto sia accompagnato dal manuale del proprietario in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro. Art. 9(4)
- Faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché il prodotto è sotto la Sua responsabilità e, quando i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione i prodotti messi a disposizione, indagini, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori. Art. 9(5) and Art. 9(6)
- Faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché il prodotto è sotto la Sua responsabilità. Art. 9(5)
- Quando i rischi lo giustificano, sottoponga a prove a campione i prodotti messi a disposizione, indagini, tenga un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami e tenga informati i distributori. Art. 9(6)
- Se un prodotto da Lei immesso sul mercato non è conforme, adotti immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. Art. 9(7)
- Tenga una copia della dichiarazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato, si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornisca le informazioni sulla conformità in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità, collabori all'eliminazione dei rischi e individui i Suoi fornitori e clienti per 10 anni; se immette un prodotto sul mercato con il Suo nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 7. Art. 9(8), Art. 9(9), Art. 11 and Art. 13(1)
- Tenga una copia della dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione sul mercato e si assicuri che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. Art. 9(8)

- Su richiesta motivata fornisca informazioni e documentazione sulla conformità in una lingua facilmente comprensibile per l'autorità e collabori alle azioni volte a eliminare i rischi. Art. 9(9)
- Sia in grado di individuare gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito, per 10 anni. Art. 13(1)
- Se immette un prodotto sul mercato con il Suo nome o marchio, o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità, è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 7. Art. 11

Distributore (rivenditore, broker o fornitore di forniture nautiche che mette a disposizione imbarcazioni, motori o componenti)

- Agisca con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti della direttiva quando mette a disposizione un prodotto sul mercato. Art. 10(1)
- Prima di mettere a disposizione un prodotto, verifichi che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dal manuale del proprietario, dalla dichiarazione e dai documenti richiesti dall'allegato I, parte A, punto 2.5, parte B, punto 4, e parte C, punto 2, nonché da istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali dello Stato membro interessato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano applicato le loro indicazioni di identificazione e di indirizzo. Art. 10(2)
- Non metta a disposizione un prodotto che ritiene non soddisfi i requisiti essenziali finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, ne informi il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato; faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità finché il prodotto è sotto la Sua responsabilità. Art. 10(2), second subparagraph, and Art. 10(3)
- Non metta a disposizione un prodotto che ritiene non soddisfi i requisiti essenziali finché non sia stato reso conforme e, se presenta un rischio, ne informi il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. Art. 10(2), second subparagraph
- Faccia in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché il prodotto è sotto la Sua responsabilità. Art. 10(3)
- Se un prodotto da Lei messo a disposizione non è conforme, si assicuri che siano adottate le misure correttive necessarie per renderlo conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui lo ha messo a disposizione. Art. 10(4)
- Su richiesta motivata, fornisca le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, collabori alle azioni volte a eliminare i rischi e individui per 10 anni gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito; vendere con il Suo nome o marchio, o modificare un prodotto in modo tale da poter incidere sulla conformità, La rende fabbricante. Art. 10(5), Art. 11 and Art. 13(1)
- Su richiesta motivata, fornisca le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità e collabori alle azioni volte a eliminare i rischi. Art. 10(5)
- Sia in grado di individuare gli operatori economici che Le hanno fornito e quelli a cui Lei ha fornito, per 10 anni. Art. 13(1)
- Vendere con il Suo nome o marchio, o modificare un prodotto in modo tale da poter incidere sulla conformità, La rende fabbricante con gli obblighi dell'articolo 7. Art. 11

Importatore privato (persona che importa un'imbarcazione o un motore per uso proprio)

- Se il fabbricante non ha adempiuto le responsabilità relative alla conformità, si assicuri, prima di mettere il prodotto in servizio, che sia stato progettato e fabbricato in conformità ai requisiti essenziali dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'allegato I, ed esegua o faccia eseguire gli obblighi del fabbricante relativi alla documentazione tecnica e alla valutazione della conformità, alla conservazione della documentazione e di una copia della dichiarazione per 10 anni, al manuale del proprietario e alla comunicazione di informazioni a un'autorità nazionale competente su richiesta motivata. Art. 12(1)
- Se il fabbricante non può fornire la documentazione tecnica richiesta, la faccia redigere avvalendosi di competenze adeguate. Art. 12(2)
- Presenti a un organismo notificato la domanda di valutazione post-costruzione, gli fornisca i documenti, il fascicolo tecnico e ogni informazione sull'uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio e tenga tali documenti a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dalla valutazione.

Art. 19(2), Art. 23 and Annex V, point 2

- Si assicuri che il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha eseguito la valutazione della conformità siano riportati sul prodotto, apponga la marcatura CE con il numero di identificazione dell'organismo e, per un'imbarcazione, applichi la targhetta del costruttore recante la dicitura valutazione post-costruzione e il numero di identificazione dell'unità che l'organismo assegna, nel quale il campo del codice del paese indica il paese in cui l'organismo è stabilito e il campo del codice del fabbricante il codice di identificazione della valutazione post-costruzione dell'organismo seguito dal numero di serie del certificato. Art. 12(3), Art. 18(3) and Annex V, points 3, 4.1 and 4.3
- Rediga una dichiarazione di conformità UE che identifichi il prodotto, la tenga a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dal rilascio del certificato di valutazione post-costruzione, ne metta a disposizione una copia alle autorità su richiesta e sia in grado di individuare l'operatore economico che Le ha fornito per 10 anni dalla fornitura. Art. 13(2) and Annex V, point 4.2

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, che possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi, applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere aumentate se l'operatore economico o l'importatore privato ha già commesso in precedenza una violazione analoga. Le autorità di vigilanza del mercato che hanno motivo sufficiente di ritenere che un prodotto presenti un rischio per la salute o la sicurezza, per i beni o per l'ambiente lo valutano, richiedono all'operatore economico di adottare azioni correttive, di ritirare o richiamare il prodotto entro un termine ragionevole commisurato al rischio e informano un importatore privato dell'azione correttiva, della sospensione della messa in servizio o della sospensione dell'uso del prodotto; informano l'organismo notificato e, se non sono adottate azioni adeguate, adottano misure provvisorie che vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto, o vietano o limitano la messa in servizio o l'uso di un'imbarcazione importata privatamente, e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, ritenendosi giustificata la misura se non è sollevata alcuna obiezione entro tre mesi. La Commissione decide sulle misure contestate mediante la procedura di salvaguardia dell'Unione. La non conformità formale, una marcatura CE apposta in violazione degli articoli da 16 a 18 o non apposta affatto, una dichiarazione di conformità UE o una dichiarazione dell'allegato III mancante o redatta in modo errato, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta, un'identificazione del fabbricante o dell'importatore mancante, falsa o incompleta, o qualsiasi altro requisito amministrativo non adempiuto dell'articolo 7 o dell'articolo 9, deve cessare e altrimenti comporta la limitazione, il divieto, il richiamo o il ritiro, oppure il divieto o la limitazione dell'uso di un prodotto importato privatamente. Dal 16 luglio 2021 i poteri di vigilanza derivano dal regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità possono esigere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e controllare i prodotti, acquistare campioni di prova anche sotto identità di copertura, richiedere azioni correttive, ordinare la rimozione di contenuti online e far ritirare, richiamare o distruggere i prodotti. In Danimarca il decreto n. 1548 del 3 dicembre 2025 punisce le violazioni del decreto con un'ammenda o con la reclusione fino a 1 anno, estende la stessa pena all'inosservanza degli obblighi dell'articolo 4, paragrafi 1, 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/1020, alla mancata designazione di un rappresentante autorizzato quando è richiesto o alla mancata attribuzione a tale rappresentante dei poteri e dei mezzi per svolgere il compito, e al rappresentante che non consegna una copia del mandato, e innalza la pena alla reclusione fino a 2 anni se la violazione ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute, se per lo stesso fatto o per un fatto analogo era già stato emesso un divieto o un'ingiunzione, o se è stato ottenuto o perseguito un vantaggio economico; il decreto n. 1596 del 30 giugno 2021 punisce con un'ammenda l'immissione sul mercato o la messa in servizio di un motore o di un'imbarcazione che viola i limiti di scarico o di rumore, le norme sulla marcatura, i cicli di prova o i carburanti di prova, un divieto di commercializzazione o un'ingiunzione dell'autorità di vigilanza, con pene che possono arrivare alla reclusione fino a 2 anni se la violazione è stata intenzionale o gravemente colposa e ha danneggiato o messo in pericolo l'ambiente o ha procurato un vantaggio economico. L'Erhvervsstyrelsen esercita la vigilanza del mercato in Danimarca, la Søfartsstyrelsen in Groenlandia e la Sikkerhedsstyrelsen, da gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning dell'Erhvervsstyrelsen, vigila sulle norme in materia di emissioni, assistita dalla Miljøstyrelsen, che può vietare la commercializzazione e la messa in servizio di un prodotto che possa mettere in pericolo l'ambiente o la salute umana anche se reca la marcatura CE.

Art. 44, Art. 45, Art. 46 and Art. 53; Art. 14, Art. 16, Art. 39 and Annex I point 46; § 43, stk. 2, § 44, § 46 and § 56; § 17, § 18, § 19, §

Lista di controllo

1. Verifichi che il prodotto rientri nell'ambito di applicazione: un'imbarcazione da diporto di lunghezza dello scafo da 2,5 m a 24 m, una moto d'acqua inferiore a 4 m azionata da una pompa a getto d'acqua, un'imbarcazione parzialmente completata, un motore di propulsione, uno dei cinque componenti dell'allegato II, oppure un'imbarcazione o un motore che subiscono una trasformazione o modifica importante (articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3).
2. Esamini le esclusioni dell'articolo 2, paragrafo 2, parte per parte, tenendo presente che le tredici categorie della lettera a) sono escluse soltanto dai requisiti di progettazione e costruzione dell'allegato I, parte A, e che l'uso per noleggio o formazione non sottrae un'imbarcazione da diporto alla direttiva (articolo 2, paragrafi 2 e 3).
3. Stabilisca il Suo ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che vendere con il Suo marchio o modificare un prodotto già sul mercato La rende fabbricante, e che la valutazione post-costruzione è aperta soltanto alle importazioni private davvero non commerciali (articolo 11 e articolo 19, paragrafo 2).
4. Assegni la categoria di progettazione A, B, C o D in base alla forza del vento e all'altezza significativa dell'onda per cui l'imbarcazione è progettata, e ne ricavi il carico massimo raccomandato dal fabbricante, gli obiettivi di stabilità, bordo libero e galleggiabilità e il requisito di stivazione della zattera di salvataggio (allegato I, parte A, punti 1, 3.2, 3.3, 3.6 e 3.7).
5. Applichi le norme armonizzate elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione, come modificata, oppure documenti le soluzioni utilizzate in alternativa, e si prepari alla sostituzione della norma EN ISO 15085:2003 con la EN ISO 15085:2024 dal 13 agosto 2027 (articolo 14 e decisione di esecuzione (UE) 2026/550).
6. Scegli il percorso di valutazione della conformità per la progettazione e costruzione, per le emissioni di scarico e per le emissioni acustiche separatamente, e si avvalga di un organismo notificato ogniqualvolta il percorso non sia il semplice controllo interno della produzione ai sensi del modulo A (articoli da 20 a 22 e articolo 24, paragrafo 3).
7. Compili la documentazione tecnica dell'allegato IX in modo che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione siano chiaramente comprensibili, e la conservi con la dichiarazione per 10 anni (articolo 7, paragrafo 3, e articolo 25).
8. Chieda il Suo codice unico del fabbricante, uno soltanto, all'autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito oppure, se si trova fuori dall'Unione, a un solo Stato membro, e costruisca il numero di identificazione dell'unità con il codice del paese, tale codice, un numero di serie unico, il mese e l'anno di produzione e l'anno del modello (allegato I, parte A, punto 2.1, e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1, articoli 4, 6 e 7).
9. Applichi la targhetta del costruttore con il nome e l'indirizzo di contatto del fabbricante, la marcatura CE, la categoria di progettazione, il carico massimo raccomandato e il numero di persone raccomandato, apponga la marcatura CE con il numero dell'organismo notificato quando ne interviene uno, rediga la dichiarazione dell'allegato IV e fornisca il manuale del proprietario nella lingua richiesta (allegato I, parte A, punti 2.2 e 2.5, e articoli 15, 17 e 18).
10. Predisponga la procedura di azione correttiva e di notifica, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, quando i rischi lo giustificano, le prove a campione e un registro dei reclami, e designi l'operatore economico stabilito nell'Unione richiesto dal regolamento (UE) 2019/1020 (articoli 7, paragrafi 4 e 8, 9, paragrafi 6 e 7, 10, paragrafo 4, e 13, e regolamento (UE) 2019/1020, articolo 4).

Fonti

1. Direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua come pubblicata nella GU L 354 del 28 dicembre 2013 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0053>
2. Testo consolidato della direttiva 2013/53/UE al 28 dicembre 2013, che incorpora la rettifica della GU L 297 del 13 novembre 2015 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02013L0053-20131228>
3. Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32013L0053 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0053>
4. Direttiva 94/25/CE sulle imbarcazioni da diporto, abrogata con effetto dal 18 gennaio 2016 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31994L0025>
5. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione sulle procedure di identificazione delle unità (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0001>
6. Decisione di esecuzione (UE) 2026/550 della Commissione che modifica l'elenco delle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026D0550>
7. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
8. Regolamento (UE) 2016/1628 sui motori delle macchine mobili non stradali, che ha abrogato la direttiva 97/68/CE dal 1° gennaio 2017 ed esclude le unità dal proprio ambito di applicazione (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1628>
9. Norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto ai sensi della direttiva 2013/53/UE (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/recreational-craft_en
10. Settore delle imbarcazioni da diporto, il gruppo settoriale sulle imbarcazioni da diporto e la guida all'applicazione (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/maritime-industries/recreational-craft-sector/what-commission-doing_en
11. Bekendtgørelse nr. 1548 af 3. december 2025 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/1548>
12. Bekendtgørelse nr. 1596 af 30. juni 2021 om regulering af støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer og personlige fartøjer (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1596>
13. Bekendtgørelse nr. 1689 af 15. december 2015 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer, abrogata il 1° gennaio 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1689>
14. Sikkerhedsstyrelsen, parte dell'Erhvervsstyrelsen da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/rcd/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.